

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BADIA POLESINE RO VIA DON
GIOVANNI MINZONI 37/8

Numero REA: RO - 146132

Codice fiscale: 01322450295

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-07-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" all'atto a rogito del notaio Alessandro Wurzer di Badia Polesine in data 6 luglio 2023, repertorio 97.671, fascicolo 23.271.-

Statuto

Articolo 1.- Costituzione e denominazione.- La Società Cooperativa, costituita ai sensi della legge 381/1991, si denomina

"Cooperativa Sociale La Coccinella"

con sede legale nel Comune di Badia Polesine (Rovigo).

L'Organo amministrativo potrà trasferire la sede legale in altro luogo dello stesso Comune ed istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze.-

La Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, è disciplinata dalle norme sulle società a responsabilità limitata, in quanto applicabili.-

Articolo 2.- Durata.- La durata della Cooperativa è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.-

Articolo 3.- Scopo mutualistico.- La Cooperativa, conformemente all'articolo 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

- a) la gestione di servizi sociali sanitari ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (articolo 2 lettera f, Regolamento CE numero 2204/2002, legge 381/91, D.Lgs. 276/03).-

La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.-

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.-

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.-

A norma della legge 3 aprile 2001, numero 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, para subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.-

Articolo 4.- Oggetto sociale.- La Cooperativa, considerato lo scopo mutualistico da essa stessa perseguito nonchè i requisiti e gli interessi dei soci, che saranno meglio in seguito precisati, potrà:

- a) svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, le seguenti attività socio sanitarie e/o educative: attività comprese nel mansionario infermieristico, D.P.R. 14 marzo 1974, numero 225, socio-sanitario, D.M. 10 febbraio 1984, articolo 1 punto 1 e punto 4.7 Regolamento Regionale numero 8/1984 e loro successive modificazioni ed integrazioni; prestazione di servizi vari di assistenza, sorveglianza e accompagnamento di minori, portatori di handicap, anziani e tossicodipendenti sia essa domiciliare, ospedaliera o anche attuata in soggiorni temporanei e/o climatici; organizzazione e resa del servizio di sicurezza ed assistenza sanitaria in occasione di manifestazioni sportive di qualsiasi disciplina; preparazione e somministrazione di diete e/o distribuzione di pasti, cambio della biancheria e servizio di lavanderia, bagno assistito, assistenza all'uso di protesi e sussidi, frizioni antidecubito, cura della persona, aiuti domestici, pedicure, manicure, parrucchiera, barbe-

ria e simili; inserimento nel mercato del lavoro di persone che presentino una qualsiasi carenza, sia fisica che mentale, impiegando la loro capacità di lavoro in tutte le attività di assemblaggio e di costruzione utili alla Cooperativa e/o a loro stessi, con il fine ultimo di inserire tali persone nella struttura lavorativa della Cooperativa o in altre aziende del territorio in cui essa svolga la sua attività istituzionale, anche usufruendo di progetti di lavoro guidato in collaborazione con le A.S.L.; assistenza polivalente diurna e notturna presso ospedali, case di riposo, case di cura, R.S.A., C.E.O.D., laboratori protetti, case di soggiorno, appartamenti protetti e istituti statali e scolastici; organizzazione e gestione di strutture e servizi socio-educativi per minori, anziani e disabili, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, asili nido, centri di aggregazione sociale giovanile, centri per adolescenti, centri informazione giovanili, strutture per l'extra scuola, centri educativi, centri sociali per anziani, case famiglia e di riposo per gli anziani, centri diurni e residenziali per disabili;

b) gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto di terzi le seguenti attività: esecuzione di lavori idraulici, elettrici, di falegnameria, di tinteggiatura, di carpenteria, di montaggio e smontaggio di mobili e di strutture di qualsiasi genere e tipo e lo svolgimento dell'attività di facchinaggio; la realizzazione e/o manutenzione di segnaletiche stradali, orizzontali e verticali; consulenza e redazione di piani di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, numero 81 e successive modificazioni e di piani per l'igiene sul posto di lavoro; preparazione e progettazione di piani di formazione professionale per aziende, istituti ed enti previsti dal medesimo decreto - HACCP e monitoraggio: tamponi o indagini con bioluminometro sulle superfici per la verifica istantanea della carica batterica; controllo delle temperature; programmazione del monitoraggio periodico; controllo dell'etichettatura; gestione della qualità igienica nei processi produttivi agro-alimentari e industriali; elaborazione di piani di autocontrollo (HACCP) con formazione del personale; valutazione nutrizionale e qualitativa dei pasti; consulenza sulla normativa alimentare; prestazione di servizi cimiteriali e funerari; attività immobiliare, compresa la progettazione, avvalendosi di professionisti iscritti nei corrispondenti Albi, per privati ed enti pubblici e/o associazioni private e pubbliche; trasporto scolastico, prestazione di servizi e manutenzione varia, assistenza al trasporto scolastico; prestazione di servizi socialmente utili di custodia e sorveglianza, quali entrata ed uscita da scuole, musei, mostre, manifestazioni e simili; gestione di attività culturali, a carattere animativo e per il tempo libero, di promozione turistica, di valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente e le attività finalizzate a tale scopo; gestione di campeggi ed ostelli; organizzazione di gite, viaggi, escursioni, visite guidate, soggiorni estivi, invernali, climatici e curativi, la fornitura di guide ed interpreti; attività di comunicazione, di raccolta di pubblicità, diffusione propagandistica e di marketing, attività di copisteria, tipografia, legatoria, anche di restauro, fornitura di fotocopie e rilegatura, stampa ed affini, esecuzione di commissioni, consegna di pacchi, documenti e notifiche, affissione di manifesti e volantaggio; digitalizzazione e/o scansione e, comunque, la conservazione digitale di qualsiasi documento analogico; gestione di biblioteche pubbliche e private e sale di lettura ed i servizi di riordino, archiviazione e catalogazione di libri e riviste; promozione e gestione di corsi di formazione intesi a dare ai partecipanti all'iniziativa o all'attività sociale strumenti idonei al reinserimento sociale ed all'ottenimento di qualifiche professionali nonchè alla formazione cooperativistica, anche con il contributo dell'Unione Europea, di enti pubblici e privati in genere e/o di singoli; assemblaggio di materiale vario; servizio di gestione del verde, pubblico e privato e lo svolgimento attività connesse ed affini; servizio di pulizie civili ed industriali, interventi di sanificazione e de-rattizzazione, servizi di disinfestazione per enti pubblici e privati; raccolta, anche differenziata e smaltimento dei rifiuti, attività di impresa di pulizia, spazzamento, servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio, nonchè ogni servizio di nettezza urbana e giardinaggio su aree pubbliche e private; servizio di pulizia di strade, piazze ed aree pubbliche e/o private; gestione di discarica e servizio di auto-trasporto di rifiuti organici e non, speciali, ospedalieri, trasporto di merci pericolose (ADR); accatasta-

mento di rifiuti e ricerca della loro collocazione per lo smaltimento; gestione di eco-centri; manutenzione e riparazione di biciclette; attività di officina meccanica; attività di facchinaggio; gestione di mense, bar, spacci ed attività varie connesse con centri ricreativi per conto proprio e/o di terzi; gestione di edicole, ricevitorie e tabaccherie; gestione e manutenzione di impianti sportivi e ricreativi, la gestione di parcheggi con e senza parcometri, servizi di custodia e vigilanza; servizio di gestione di personale ausiliario e di sorveglianza, ad esempio in parchi e giardini pubblici e/o privati, parcheggi, cimiteri e simili; gestione stabile o temporanea, in proprio o per conto terzi, di aziende agricole in proprietà o in affitto; attività di conservazione e trasformazione e vendita di prodotti agricoli in proprio o acquistati; lavorazioni agricole in favore di terzi con i propri mezzi; organizzazione fiere, eventi, sfilate di moda, e servizi complementari; servizio di autotrasporto campioni reflui, analisi di acque potabili e acque reflue; pulizia caditoie; noleggio a freddo e/o a caldo di automezzi furgonati e non, autocarri, minibus e autobus, autoveicoli e motoveicoli, ciclomotori, biciclette e mezzi da strada non targati; servizio consegna pasti a domicilio; servizio richieste e ritiro certificati e documenti, richieste e ritiro farmaci ed esami clinici, spesa alimentare e vari; attività di autotrasporto di merci per conto terzi; servizio di autotrasporto di libri nell'ambito di un sistema bibliotecario diffuso; servizio di trasporto di persone anche svantaggiate, anche con mezzi adattati; attività di call center, anche polifunzionali; gestione di attività turistiche, di agriturismo e di centri per incontri e convegni, esercizio delle attività legate al turismo in genere, anche tramite internet e tutti i servizi e sistemi informatici in tutte le sue forme ed attività; attività di promozione e tutela per la salute e il benessere della persona, della famiglia e della comunità.-

Le attività di cui al punto a) del presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dell'esercizio delle professioni liberali.-

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente, anche in R.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto.-

La Cooperativa potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.-

La Cooperativa potrà svolgere, nell'interesse dei soci, qualsiasi altra attività connessa od affine a quelle indicate e compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie ed utili al conseguimento dell'oggetto sociale, con espressa esclusione di qualsiasi attività vietata dalla vigente e futura legislazione, dall'articolo 12 della legge 23 marzo 1983, numero 77 nonchè nel pieno rispetto della legge 2 gennaio 1991, numero 1, la società potrà altresì promuovere nei confronti dei soci tutte quelle iniziative atte ad assicurare una migliore riutilizzazione delle risorse e dei mezzi finanziari ed una migliore gestione della liquidità esistente.-

La Cooperativa, per il conseguimento dell'oggetto sociale, inoltre, con deliberazione dell'organo amministrativo, potrà stipulare accordi, contratti, convenzioni o realizzare altre forme di collegamento con soggetti pubblici e privati che possano facilitare l'esercizio dell'attività sociale; assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, società, cooperative, consorzi ed enti, costituiti o costituendi, aventi oggetto affine o complementare al proprio, salvi i divieti previsti dalla legge e partecipare alla loro attività nei limiti consentiti dalla legge stessa; accettare proventi derivanti da atti di liberalità, provenienti da soggetti pubblici e privati, soci o non soci, nonchè ottenere contributi per l'acquisizione di immobili, attrezzature, apparecchiature ed arredamenti; contrarre mutui, aperture di linee di credito in conto corrente e per sconto effetti, anticipazioni passive, operazioni di factoring e leasing passivo e qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito e società finanziarie nonchè acquistare titoli di stato o garantiti dallo Stato nei limiti fissati dalla legge; prestare e farsi prestare fidejussioni ed avalli; richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dall'Unione Europea, dallo Stato Italiano, dalla Regione e da enti locali nonchè i finanziamenti ed i contributi disposti dai



medesimi; costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992, numero 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e ad altre leggi europee, nazionali e regionali in materia.-

La Cooperativa potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.-

La Cooperativa potrà assumere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale e commisurati all'effettivo fabbisogno finanziario, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci.-

Articolo 5.- Soci cooperatori.- Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge e possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori dell'attività socio-sanitaria ed educativa (tipo A) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso di adeguata preparazione teorica e pratica atta alle mansioni da svolgere;

b) soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro (tipo B) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso di adeguata preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;

c) soci svantaggiati così come definiti dalle vigenti disposizioni di legge (articolo 2 lettera f, Regolamento CE numero 2204/2002, legge 381/91, D.Lgs. 276/03);

d) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge.-

Possono altresì esser soci le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.-

Non possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.-

Possono inoltre essere ammessi a soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.-

Possono esservi anche soci sovventori, i cui diritti sia amministrativi che patrimoniali e i cui rapporti con la cooperativa saranno regolati dalle norme legislative vigenti.-

Articolo 6.- Categoria speciale di soci.- La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.-

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci. In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata, nei limiti di legge, in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.-

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della

Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli articoli 2422 et 2545 bis del codice civile.-

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo scadere del suddetto termine.-

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto: **a)** l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione; **b)** l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; **c)** il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.-

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione. Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.-

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro soci.-

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.-

Articolo 7.- Domanda di ammissione.- Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica: **a)** l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; **b)** l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute; **c)** i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto; **d)** l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge; **e)** la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; **f)** la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'articolo 40 e seguenti del presente statuto.-

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni: **a)** la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; **b)** la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda; **c)** la qualità della persona che sottoscrive la domanda.-

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.-

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.-

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-

Articolo 8.- Obblighi del socio.- Fermi restando gli altri obblighi dalla legge e dallo statuto, i soci so-

no obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo, del capitale sottoscritto; della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o PEC alla Cooperativa.-

Articolo 9.- Perdita della qualità di socio.- La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento o per causa di morte.-

Articolo 10.- Recesso del socio.- Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio **a)** che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; **b)** che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.-

La domanda di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata o PEC alla Società e l'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste dal presente statuto.-

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-

Articolo 11.- Esclusione.- L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio **a)** che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione; **b)** che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico e dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali; **c)** che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi; **d)** che, previa intimazione dell'Organo amministrativo, non adempia entro 60 giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo; **e)** che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.-

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi dell'articolo 40 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.-

Articolo 12.- Delibere di recesso ed esclusione.- Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dall'articolo 40 e seguenti del presente statuto.-

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo lettera raccomandata o PEC entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.-

Articolo 13.- Liquidazione della quota.- I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate.-

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società. Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.-

Articolo 14.- Morte del socio.- In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.-

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.-

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 13.-

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'articolo 7.-

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 13.-

Articolo 15.- Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati.- La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore di soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.-

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.-

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.-

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.-

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.-

Articolo 16.- Soci sovventori.- La società, nel rispetto di quanto disposto dai precedenti articoli da cinque a quattordici, compresi, può ammettere soci sovventori ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, numero 59.-

Articolo 17.- Conferimento e quote dei soci sovventori.- I conferimenti dei soci sovventori possono

avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di Euro 250,00 (duecentocinquanta). Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento).-

Articolo 18.- Alienazione delle quote dei soci sovventori.- Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.-

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.-

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.-

Articolo 19.- Deliberazione di emissione.- L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti **a)** l'importo complessivo dell'emissione; **b)** l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse; **c)** il termine minimo di durata del conferimento; **d)** i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori; **e)** i diritti patrimoniali in caso di recesso.-

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.-

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.-

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo di voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.-

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.-

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.-

Articolo 20.- Recesso dei soci sovventori.- Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del codice civile ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.-

Articolo 21.- Elementi costitutivi.- Il patrimonio della Cooperativa è costituito **a)** dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge e dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale; **b)** dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci reclusi o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti; **c)** dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8; **d)** dalla riserva straordinaria; **e)** da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge o per statuto.-

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.-

Articolo 22.- Vincoli sulle quote e loro alienazione.- Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.-

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata o PEC, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente articolo 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.-

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.-

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per diventare socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.-

Articolo 23.- Bilancio di esercizio.- L'esercizio sociale si estende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.-

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento); **b)** al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, numero 59, nella misura prevista dalla legge medesima; **c)** ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, numero 59; **d)** ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.-

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.-

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.-

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.-

Articolo 24.- Ristorni.- L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. La decisione dei soci di approvazione del bilancio provvede alla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme: erogazione diretta; aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.-

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.-

Articolo 25.- Decisioni dei soci.- I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazio-

ne. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci **a)** l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; **b)** la nomina dell'Organo amministrativo; **c)** la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore; **d)** l'approvazione dei regolamenti interni; **e)** le modificazioni dell'atto costitutivo; **f)** la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.-

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme previste dal successivo articolo 27. Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere **a)** e **b)** possono anche essere adottate con le modalità di cui al successivo articolo 26.-

Articolo 26.- Decisioni dei soci mediante consenso espresso per iscritto.- Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assembleare e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai sensi del precedente articolo 25. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato.-

I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento e devono pervenire alla società entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione.-

L'Organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli Amministratori ed ai Sindaci, se nominati, indicando **a)** i soci favorevoli, contrari o astenuti; **b)** la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta; **c)** eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.-

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto.-

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.-

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.-

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.-

Articolo 27.- Assemblea.- Con riferimento alle materie indicate nelle lettere **c)**, **d)**, **e)** ed **f)** del precedente articolo 25 e in tutti i casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.-

La convocazione dell'Assemblea è comunicata con lettera semplice o fax o e-mail o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione e ritenuto tale dall'Organo Amministrativo, inviati almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.-

L'Assemblea, ancorchè non ritualmente convocata, si reputa validamente costituita quando siano presenti tutti i soci con diritto di voto e siano pure presenti o informati della riunione tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.-

Gli Amministratori o i Sindaci che non partecipano personalmente all'Assemblea, devono rilasciare

una dichiarazione scritta, da conservare agli atti della società, nella quale dichiarano di essere stati informati della riunione.-

Articolo 28.- Costituzione e quorum deliberativi.- In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.-

Articolo 29.- Votazioni.- Le votazioni si normalmente svolgono col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Le elezioni delle cariche sociali procedono a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.-

Articolo 30.- Voto.- Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.-

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di cinque voti. Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19, secondo comma.-

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto appartenente alla medesima categoria e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'articolo 2372 del codice civile. Ogni socio cooperatore non può rappresentare più di cinque soci. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano nell'impresa.-

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.-

Articolo 31.- Presidenza dell'Assemblea.- L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.-

L'Assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.-

Articolo 32.- Amministrazione.- La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 7, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.-

La nomina dei componenti dell'Organo amministrativo compete alla decisione dei soci.-

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.-

L'Organo amministrativo dura in carica per il periodo fissato all'atto della nomina. In mancanza di fissazione di un termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.-

La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, sia se il componente dell'Organo amministrativo venga nominato a tempo indeterminato sia se esso venga nominato a tempo determinato. In caso di revoca, nulla è dovuto al componente dell'Organo amministrativo revocato a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministratore della cooperativa come accettazione di questa clausola e, pertanto, come rinuncia al risarcimento del danno.-

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.-

Articolo 33.- Compiti degli Amministratori.- Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.-

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie all'ordine del giorno.-

Articolo 34.- Competenze e poteri dell'Organo amministrativo.- Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.-

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.-

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie all'ordine del giorno.-

Articolo 35.- Convocazioni e deliberazioni.- L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.-

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.-

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.-

Articolo 36.- Integrazione del Consiglio.- In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dalla decisione dei soci.-

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dalla decisione dei soci, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.-

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.-

Articolo 37.- Compensi agli Amministratori.- Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.-

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.-

Articolo 38.- Presidente e rappresentanza.- L'Amministratore unico o Il Presidente del Consiglio hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale.-

Il Presidente, perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.-

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.-

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati.-

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.-

L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.-

Articolo 39.- Organo di controllo.- I soci, con decisione da adottare ai sensi del combinato disposto

degli articoli 25 e 27 del presente statuto, possono nominare quale Organo di Controllo un Collegio Sindacale o un Organo di Controllo monocratico o un Revisore, che dovranno essere nominati ed operare nel rispetto delle disposizioni che seguono.-

La nomina del Collegio Sindacale o dell'Organo di Controllo monocratico o del Revisore è obbligatoria verificandosi le condizioni indicate dall'articolo 2477 del Codice Civile, reso applicabile alla disciplina delle società cooperative dagli articoli 2519 e 2543 del codice civile.-

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci; con decisione dei soci devono essere nominati anche due Sindaci supplenti; con la medesima decisione è nominato il Presidente del Collegio sindacale.-

La retribuzione annuale dell'Organo di controllo è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata dell'ufficio.-

Il Collegio sindacale ove nominato, esercita anche il controllo contabile, nel caso in cui quest'ultimo sia obbligatorio per legge, ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.-

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri che gli competono per legge, compreso il controllo contabile e, pertanto, dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.-

Il Collegio Sindacale, in ogni caso, opera nel rispetto delle norme di legge che ne disciplinano la funzione.-

Le funzioni del Collegio Sindacale e dell'Organo di Controllo monocratico sono disciplinate dalle disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le società per azioni.-

Il Collegio Sindacale o l'Organo di Controllo monocratico esercitano la revisione legale dei conti.-

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale o all'Organo di Controllo monocratico, i quali devono tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il Collegio Sindacale o l'Organo di Controllo monocratico devono indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le proprie conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.-

L'Organo di Controllo è soggetto alla disposizione di cui all'articolo 2409 del Codice Civile.-

In alternativa al Collegio Sindacale o all'Organo di Controllo monocratico, quando consentito dalla legge, la Società può nominare un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, con precisazione che non può essere nominato alla carica di revisore e, se nominato, decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.-

Il revisore svolge le funzioni di controllo contabile che gli sono attribuite dalla legge e soggiace alle norme che ne determinano la responsabilità.-

Il Collegio Sindacale, l'Organo di Controllo monocratico e il Revisore durano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.-

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci, che deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.-

Articolo 40.- Clausola arbitrale.- Le controversie che potessero insorgere nella interpretazione e nell'applicazione del presente contratto saranno risolte da un Collegio Arbitrale costituito da tre componenti designati, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente della Camera di Commercio di iscrizione della Cooperativa.-

Il Collegio Arbitrale pronunzierà il suo lodo secondo diritto, in modo rituale, osservando nel procedimento le norme inderogabili del codice di procedura civile.-

La sede dell'arbitrato sarà nel capoluogo della Provincia in cui ha sede la società.-

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. numero 5/03, nominati con le modalità indicate nel presente statuto, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero **a)** tutte le controversie tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio; **b)** le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.-

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.-

Articolo 41.- Arbitri e procedimento.- L'Arbitro è unico per le controversie di valore inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila), con precisazione che ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile; gli Arbitri sono tre, per le altre controversie.-

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, ferma restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.-

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove la procedura.-

Articolo 42.- Esecuzione della decisione.- Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.-

Articolo 43.- Scioglimento anticipato.- L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.-

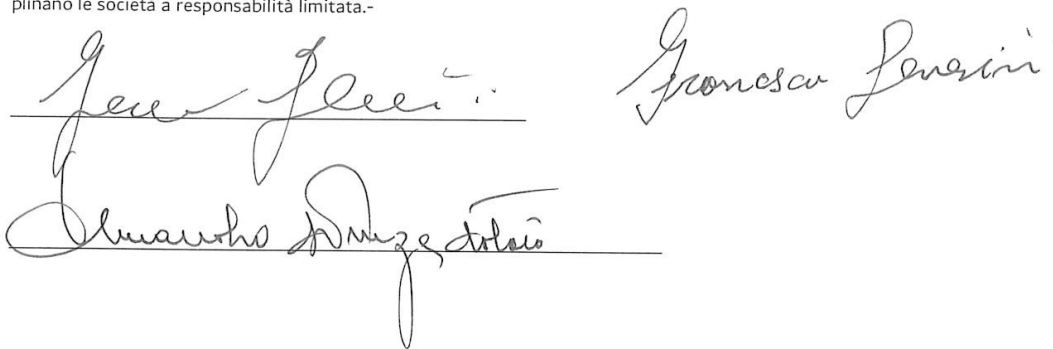
Articolo 44.- Devoluzione patrimonio finale.- In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 23, lettera c); al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, numero 59.-

Articolo 45.- Regolamenti.- L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto o dalla normativa vigente o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti saranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal presente statuto.-

Articolo 46.- Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione.- Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, come previsto dall'articolo 2512 del codice civile, la cooperativa ai sensi dell'articolo 2514: **(a)** non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; **(b)** non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; **(c)** non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; **(d)** dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.-

Gli amministratori documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2512 del codice civile nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'articolo 2513 del codice civile. I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.-

Articolo 47.- Rinvio.- La Società, per quanto non previsto dal presente statuto, è disciplinata dalle norme di legge in materia di società cooperative, tempo per tempo vigenti, con precisazione che, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile, contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 dello stesso codice, si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano le società a responsabilità limitata.-



The image shows three handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. The signatures are: 'Giovanni J. J.', 'Giacca J. J.', and 'Giacca J. J.'. The first signature is on the left, the second is in the middle, and the third is on the right. The signatures are written in a cursive, flowing style.

Io sottoscritto dottor Alessandro Wurzer, notaio in Badia Polesine ed iscritto al Collegio Notarile di Rovigo, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi del primo comma dell'articolo 22 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso del registro imprese.
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA MEDIANTE MUI.
Badia Polesine, 18 luglio 2023.-
F.to Alessandro Wurzer notaio
sigillo notarile

Impronta del